



COMUNE DI FAGNANO OLONA
Provincia di Varese

Settore Socio Culturale

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E/O
ALTRI VANTAGGI ECONOMICI**

Albo approvato e regolamentato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 16.05.2013.

Modificato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 27.01.2014.

Modificato ulteriormente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28.11.2024

PARTE I - DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Fagnano Olona favorisce l'attività delle differenti forme associative, che spontaneamente nascono e operano nel territorio cittadino, nel rispetto reciproco di autonomia, come sancito dagli artt. 1 e 58 dello Statuto Comunale.
2. Il Comune di Fagnano Olona riconosce e valorizza la funzione peculiare dell'attività degli Enti del Terzo Settore, delle Associazioni e delle organizzazioni di Volontariato, come definite dal D.Lgs. n. 117/2017, in quanto espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile, e promuove il loro autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo, sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita e per contrastare l'emarginazione.
3. Il presente Regolamento disciplina la concessione, da parte della Pubblica Amministrazione, di forme di sostegno economico di cui all'art. 12 della Legge n. 241/1990 (contributi, sovvenzioni e benefici materiali ed economici) a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione italiana.

Art. 2 – Istituzione dell'albo

1. È istituito, pertanto, ai sensi dell'art. 59 dello Statuto Comunale, l'Albo delle Associazioni e del Volontariato, senza fini di lucro, che perseguono uno o più delle finalità di cui al successivo art. 3, operanti nell'ambito del territorio comunale di Fagnano Olona.
2. L'Albo e il Regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra Amministrazione Comunale e libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.
3. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo gli enti legati, per attività, al territorio comunale, in possesso o meno di personalità giuridica come specificato nel successivo art. 4.
4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni e del Volontariato.

Art. 3 – Articolazioni dell'Albo in sezioni

1. L'Albo delle Associazioni è articolato nelle seguenti sezioni:
 - **Civile:** impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani.
 - **Sociale:** assistenza sociale, salute.
 - **Culturale:** educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico.
 - **Ricreativa:** attività, promozione ed animazione ricreativa.

- **Sportiva:** attività, promozione ed animazione sportiva.
 - **Tutela ambientale:** valorizzazione del patrimonio naturalistico.
2. Le Associazioni e le organizzazioni di Volontariato, all'atto dell'iscrizione, possono individuare la sezione tematica in cui essere iscritte. E' possibile essere iscritti a più sezioni contemporaneamente, in base alla finalità perseguita dall'associazione stessa.
 3. Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Albo delle Associazioni e del Volontariato è il Responsabile del Settore Socio Culturale.

Art. 4 – Requisiti e modalità d'iscrizione

Possono iscriversi:

- gli Enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017;
- le associazioni riconosciute e non riconosciute, non iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che applicano il Codice Civile, le norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) ed eventuali norme speciali (ad esempio Associazioni sportive dilettantistiche);
- le altre forme associative e i comitati, costituiti ai sensi del codice civile e della normativa vigente.

Per iscriversi all'Albo comunale delle associazioni sarà necessario presentare, a firma del legale rappresentante, **domanda di iscrizione, redatta utilizzando l'apposito modulo** e corredata dalla seguente documentazione:

- a) Per le associazioni di volontariato e le cooperative sociali già iscritte negli appositi Albi regionali previste per legge:
 - i. Copia conforme del decreto di iscrizione
 - ii. Copia conforme dell'atto pubblico di costituzione
 - iii. Statuto dell'organizzazione
- b) Per le associazioni locali costituenti articolazioni di Associazioni Nazionali:
 - i. Eventuale documentazione di riconoscimento da parte dell'Organismo Nazionale;
 - ii. Copia conforme dell'atto pubblico di costituzione dell'Organizzazione
 - iii. Copia conforme dello Statuto dell'organizzazione e dell'Associazione nazionale;
 - iv. Copia conforme del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale;
- c) Per le associazioni sportive affiliate a federazioni e/o enti di Promozione riconosciuti da C.O.N.I.:
 - i. Copia conforme dell'atto pubblico di costituzione e Statuto dell'Organizzazione;
 - ii. Copia conforme del certificato di affiliazione, da presentare annualmente;
 - iii. Certificazione di iscrizione al Registro delle attività sportive;
- d) Per le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS), gli enti filantropici, le reti associative, le associazioni riconosciute e non riconosciute, le società di mutuo soccorso che non hanno l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società senza scopo di lucro, iscritte al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS):
 - i. Copia conforme del certificato di iscrizione al RUNTS
 - ii. Copia conforme dell'atto di costituzione in forma di atto pubblico o di scrittura privata e dello Statuto dell'Organizzazione;

- e) Per le associazioni locali non rientranti delle fattispecie precedenti e comitati:
 - i. Copia conforme dell'atto di costituzione in forma di atto pubblico o di scrittura privata e dello Statuto dell'Organizzazione;
- f) Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- g) Relazione sull'attività svolta, accompagnata da ogni documentazione atta a dimostrare la presenza nel tessuto sociale in cui opera, nonché ad evidenziare la sezione in cui l'associazione vuole essere iscritta.

Non possono iscriversi all'Albo i partiti politici, le associazioni sindacali e gli ordini professionali.

La domanda, indirizzata al Sindaco, è da presentare al protocollo comunale tramite PEC o *brevi manu*.

Art. 5 – Procedura di controllo dell'iscrizione

- 1) L'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni e del volontariato è disposta con determinazione del Responsabile del Settore Socio Culturale entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda previo accertamento dei requisiti richiesti.
- 2) Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazioni di documentazione e fino alla data di ricezione a protocollo degli elementi integrativi richiesti; l'integrazione della documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'esclusione dall'albo.
- 3) Il provvedimento di iscrizione verrà comunicato per iscritto alle Associazioni richiedenti, l'eventuale provvedimento di diniego sarà motivato e trasmesso all'associazione tramite PEC o lettera raccomandata.
- 4) Contro il provvedimento d'esclusione dall'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

Art. 6 – Revisione periodica dell'Albo comunale

- 1) Le associazioni, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, devono annualmente autocertificare la riconferma o l'aggiornamento dei dati dichiarati in sede di iscrizione, compilando e presentando al Comune entro il 30 giugno, il modulo appositamente predisposto.
- 2) Nel caso di inadempimento, il Responsabile della tenuta dell'Albo Comunale invita l'Associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando un termine per la presentazione, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio.

Art. 7 – Cancellazione dall'Albo

- 1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell'Associazione.

2. La cancellazione dall'Albo può essere altresì disposta d'ufficio, con provvedimento di determinazione del Responsabile competente, nei seguenti casi:
 - a. perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - b. mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione;
 - c. svolgimento di attività contrarie alla Costituzione, alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti comunali.
3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è tempestivamente e comunque entro 30 giorni notificato all'Associazione interessata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo P.E.C.
4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

Art. 8 - Diritti delle Associazioni

1. Le associazioni iscritte all'Albo possono:
 - a) essere chiamate a partecipare agli organismi consultivi istituiti dal Comune, relativamente alla sezione di appartenenza;
 - b) essere consultate in merito alla programmazione degli interventi locali nei settori in cui esse operano.
2. Le Associazioni iscritte all'Albo, che intendono realizzare manifestazioni, iniziative o progetti, possono richiedere il patrocinio, che consiste nell'utilizzo del logo del Comune sul materiale pubblicitario, secondo quanto disciplinato in apposito regolamento.
3. Il patrocinio viene concesso a titolo non oneroso.

Art. 9 – Pubblicità dell'Albo

1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti e istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.
2. L'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato, che resta depositato in permanenza presso il Settore Socio Culturale, è pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione "Statuto e Regolamenti" per la libera consultazione.

PARTE II - DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Art. 10 – Concessione di contributi comunali

1. Il Comune ritiene l'iscrizione all'Albo Comunale condizione preferenziale per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e benefici materiali ed economici ex art. 12, L. n. 241/1990 da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Comune può, altresì, valutare condizione preferenziale per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e benefici materiali ed economici ex art. 12, L. n. 241/1990 da parte dell'Amministrazione Comunale l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in relazione all'oggetto e/o al budget dell'intervento.
3. Per l'erogazione dei contributi l'Amministrazione comunale valuta i seguenti criteri:
 - a) realizzazione di manifestazioni in co-gestione tra diverse associazioni o con l'Amministrazione comunale;
 - b) realizzazione di attività e manifestazioni rivolte prioritariamente ad anziani, disabili, giovani;
 - c) particolare interesse o priorità dell'Amministrazione Comunale nei confronti dell'iniziativa proposta;
 - d) il finanziamento comunale singolarmente o in aggiunta ad altri finanziamenti pubblici erogati per la stessa iniziativa proposta dall'associazione, in ogni caso, non potrà superare il totale delle spese sostenute;
 - e) in occasione dell'erogazione da parte del Comune di contributi, sovvenzioni, vantaggi materiali e/o economici, saranno preferiti i soggetti che non sono già titolari di taluno dei suindicati benefici, o che non lo sono stati nel corso dell'anno precedente rispetto a quello della nuova erogazione.
4. Di norma, per la concessione di contributi comunali si procede con emanazione di apposito bando che definisce criteri specifici e termini per la presentazione delle domande.
5. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - presentazione di un documento di progetto (obiettivi e azioni) inerente l'iniziativa proposta, con annesso preventivo di spesa
 - piano di spesa (comprensivo delle eventuali entrate dovute ad altri contributi e sponsorizzazioni)
 - resoconto economico o bilancio dell'associazione relativo all'anno precedente la domanda
 - numero soggetti che parteciperanno all'organizzazione e gestione dell'iniziativa/attività e monte ore complessivo stimato per l'organizzazione.
6. La definizione dell'ammontare del contributo, che non potrà essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e compatibilmente con le risorse assegnate a Bilancio, verrà effettuata da apposita commissione. Il contributo verrà erogato nei termini stabiliti dal bando.
7. L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo sull'effettivo svolgimento del programma/manifestazione per cui è stato richiesto il contributo, sulla base di esibizione delle ricevute di pagamento delle spese relative.
8. Le richieste che dovessero pervenire al di fuori dei termini e delle condizioni stabilite dai bandi saranno vagliate e approvate o rifiutate dalla Giunta Comunale, con relativa motivazione.

Art. 11 – Soggetti beneficiari

1. La concessione di contributi in denaro e l'attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dal Comune a favore di tutti gli enti di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2. I beneficiari devono svolgere le iniziative entro il territorio comunale.
3. Le iniziative devono essere in coerenza con il Documento Unico di Programmazione, con gli atti programmatori e con l'allocazione delle risorse programmate dall'ente.

Art. 12 - Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi economici e gli altri vantaggi esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al settore di competenza eventuali modifiche, anche parziali, dell'iniziativa per cui è stato concesso il contributo.
3. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi o altri vantaggi economici da parte del Comune per le attività e lo svolgimento delle iniziative, aggiungendo la dicitura "con il contributo del Comune di Fagnano Olona" sul materiale informativo insieme allo stemma comunale.
4. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni così come definito dall'art. 1 comma 125 della L. n. 124/2017 (novellato da D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019).

Art. 13 Liquidazione dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 10 sono liquidati con provvedimento a firma del responsabile del Settore competente entro i 90 giorni successivi alla presentazione della documentazione richiesta; tempistiche differenti potranno essere previste nei bandi emanati.
2. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente.
3. Il contributo può essere ridotto in caso l'iniziativa sia stata realizzata in misura parziale o differente da quanto presentato in sede di richiesta o di accordo.
4. Se la rendicontazione risulta parzialmente errata o insufficiente l'ufficio richiederà integrazione che dovrà essere consegnata entro 30 giorni a pena di decadenza del beneficio.

PARTE III - CONVENZIONI E ACCORDI

Art. 14 – Convenzioni

1. Ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), il Comune può sottoscrivere convenzioni con gli Enti del Terzo Settore.
2. Di regola, la Giunta Comunale, con propria Deliberazione, approva i criteri sulla base dei quali si intende procedere con una convenzione con gli Enti del Terzo Settore, demandando al Responsabile del Settore competente per materia l'approvazione e la sottoscrizione della convenzione.
3. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali, come da art. 56, comma 4 del citato D.Lgs.:
 - a) La descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento. Al fine di garantire il raccordo con atti di programmazione e le attività del Comune;
 - b) L'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento dell'iniziativa;
 - c) La durata del rapporto convenzionale;
 - d) Le cause e le modalità di risoluzione;
 - e) L'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato;
 - f) L'obbligo di presentazione di una relazione finale corredata da idonea rendicontazione delle attività;
 - g) L'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
 - h) Gli oneri reciproci.

Art. 15 – Co-progettazioni

1. Ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117 del 2017 l'Amministrazione può avviare un percorso di progettazione condivisa per specifiche iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle associazioni ed enti del terzo settore del territorio che effettuino vari tipo di attività, fermo restando che tali attività siano di interesse generale, come definite dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 2017 e relativi pareri.
2. Il percorso potrà essere avviato nelle seguenti modalità:
 - a) Gli Enti del Terzo Settore, iscritti a RUNTS, possono manifestare il proprio impulso ad attivare una co-progettazione tramite una proposta progettuale motivata ed esaustiva. La proposta di co-progettazione da parte di Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS deve essere accolta dalla Giunta Comunale tramite apposita Deliberazione. È facoltà dell'Amministrazione non dare corso all'istanza da parte di ETS interessati. A seguito dell'accettazione da parte della Giunta Comunale, seguirà un procedimento di manifestazione di interesse volta a dare possibilità ad altri ETS di sottoporre una loro proposta progettuale, a cui seguirà valutazione comparativa.
 - b) L'Amministrazione, nella figura della Giunta Comunale, può, a seguito di approfondita attività di indagine dei bisogni, attivare un'attività di co-progettazione tramite manifestazione d'interesse.
 - c) La manifestazione d'interesse dovrà contenere le risorse pubbliche messe a disposizione dei partecipanti.

3. Una volta terminata la procedura di scelta, le sessioni di co-progettazione avverranno con tutti gli ETS che hanno presentato una proposta valutata positivamente purché in possesso dei requisiti previsti dall'avviso.

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni di Regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi e i regolamenti vigenti in materia.